



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N. 54 DEL 18/05/2022

SETTORE 2 / DEMANIO MARITTIMO

Oggetto : OPERAZIONE DI RIPRISTINO DEGLI ARENILI IN LOCALITA' MARINA DI CASSANOAD OPERA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - ORDINANZA DI INTERDIZIONE DELLE AREE DEMANIALI NEL PERIODO DAL 23 AL 28 MAGGIO 2022.-.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la Comunicazione acquisita agli atti con prot. n. 13148 del 18.05.2022, inoltrata dall'ing. Maria Teresa Celano, in qualità di Dirigente dell'Area Ambiente - Direzione Tecnica Ambiente presso la Città Metropolitana di Napoli, ed afferente lavori di movimentazione di arenile per il ripristino della linea di costa in località di Marina di Cassano, nell'ambito dell' Accordo Quadro per la "Manutenzione dei costoni, degli arenili e dei manufatti per la difesa costiera lungo i litorali della Città Metropolitana di Napoli" e precisamente le aree interessate dalle concessioni demaniali marittime ascritte giusto titolo alla società "PASQUALE D'ESPOSITO SNC DI GARGIULO LUCIA & C." (sito donante) ed alla società BAGNI ROSITA DI DI NOTA MARIA & C. S.A.S. (sito ricevente);

CONSIDERATO CHE per la realizzazione dell'intervento la Città Metropolitana, in persona del dirigente ing. Celano, ha chiesto l'emissione di ordinanza di interdizione dell'intero arenile interessato dai suddetti lavori di movimentazione con decorrenza **dal giorno 23 maggio 2022 e per n. 5 giorni naturali e consecutivi;**

RISCONTRATA la necessità di consentire l'esecuzione dei lavori per il periodo richiesto, garantendo l'adozione di misure di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica nelle aree interessate;

RITENUTO opportuno mettere in sicurezza le aree demaniali marittime, precludendole al transito anche pedonale dei non addetti ai lavori mediante la protezione e la perimetrazione delle zone ove opereranno i mezzi meccanici e l'apposizione di idonea cartellonistica;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 10.02.2022, con il quale sono state conferite allo scrivente Funzionario la nomina di responsabile del II Settore e la titolarità della relativa posizione organizzativa;

ORDINA

Art. 1 Dal 23.05.2022 al 28.05.2022 (compreso) - ad esclusione dei mezzi e delle unità operative impegnate nella realizzazione dell'intervento di movimentazione dell'arenile e di ripristino della linea di costa in esame - È VIETATO l'accesso all'area



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

demaniale marittima individuata nella tavola allegata alla comunicazione pervenuta dalla Città Metropolitana di Napoli e indicata come ZD (*allegata alla presente ordinanza*), onde consentire l' espletamento in sicurezza delle operazioni connesse all' intervento di cui trattasi.

E' fatto altresì obbligo a tutti i concessionari delle aree demaniali presenti nella zona interessata dai lavori di sgomberare le spiagge da ogni attrezzatura o materiale che possa ostacolare l' intervento, giusta esplicita richiesta della Città Metropolitana di Napoli.

Il predetto periodo di interdizione è suscettibile di variazione in dipendenza dell'effettiva durata dell'intervento.

Art. 2 Disporre a carico dell'impresa "INFRAM S.R.L.", esecutrice dell'intervento giusta comunicazione della Città Metropolitana, l'obbligo di predisporre l'apposizione di segnaletica monitoria *ad hoc* e di ogni opportuno transennamento atto ad impedire l'accesso di persone e/o automezzi sull' area interdetta, con l'unica eccezione riservata a mezzi e /o persone autorizzati ad effettuare i suddetti lavori di ripristino.

Art. 3 In caso di violazione della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare:

- sanzione prevista dall' art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)¹
- sanzione prevista dall' art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ²
- sanzione prevista dall' art. 1164 del Codice della Navigazione³

DISPONE

A. la trasmissione del presente provvedimento ai seguenti destinatari:

- ✓ Città Metropolitana di Napoli - Direzione Tecnica Ambiente:
cittametropolitana.na@pec.it c.a. ing. Celano Maria Teresa
- ✓ Capitaneria di Porto di C/Mare di Stabia per il tramite dell' Ufficio Locale Marittimo: lcplanodisorrento@mit.gov.it

¹ **Art. 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.**

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica ⁽¹⁾ o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 ⁽²⁾.

² **Art. 7-bis D. Lgs. N. 267/2000 - Sanzioni amministrative.**

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari ⁽⁹⁾.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ⁽¹⁰⁾.

³ **Art. 1164 Codice della Navigazione - Inosservanza di norme sui beni pubblici.**

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo ⁽¹⁾ o aeronautico ⁽²⁾ ovvero delle zone portuali della navigazione interna ⁽³⁾ è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 3.098 ⁽⁴⁾.

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro ⁽⁵⁾.



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

- ✓ Gestore Area Marina Protetta di Punta Campanella: ampuntacampanella@pec.it
 - ✓ Società INFRAM s.r.l.: infram@pec.it
 - ✓ Comando di Polizia Municipale: poliziale@pec.comune.pianodisorrento.na.it
e la notifica ai concessionari degli arenili come di seguito indicati:
 - ✓ ALTAMAREA S.A.S. DI RUOCO LUCIA
 - ✓ BAGNI ROSITA DI DI NOTA MARIA E C. S.A.S.
 - ✓ IZZO LUISA
 - ✓ LA SCOGLIERA S.A.S. DI COSENZA AUGUSTO & C.
 - ✓ PASQUALE D'ESPOSITO SNC DI GARGIULO LUCIA E C.
 - ✓ SOMMA GIUSEPPE
- B. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Piano di Sorrento fino al 28.05.2022, nonché sul sito istituzionale www.comune.pianodisorrento.na.it .-

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s. m. i. che avverso il presente atto, gli interessati possono fare ricorso entro 60 giorni al T. A. R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, in ambo i casi dalla data di notifica della presente.

Il Funzionario Responsabile
Gennaro Izzo / Arubapec S.p.a.
documento sottoscritto digitalmente